# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### Scheda controllo documento

Versione	Data	Descrizione	Approvazione	Firma
V.01		Prima versione	Delibera Cda	
			n.112/CDA/2629	
			del 22.10.2020	



# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### **SOMMARIO**

Art. 1.	L'organismo d	i vigilanza de	l Consorzio	o di Bonifica	Delta del Po
---------	---------------	----------------	-------------	---------------	--------------

#### Art. 2. Approvazione del regolamento

# Sezione I

Composizione,	nomina	e durata	in carica

<b>A</b> . <b>A</b>	~ ··· ·	• •
Art. 3.	Costituzione e	composizione
_		1

- Art. 4. Nomina dell'organismo di vigilanza
- Art. 5. Durata in carica dell'organismo di vigilanza

### Sezione II Requisiti di indipendenza e onorabilità dei singoli componenti

- Art. 6. Requisiti di indipendenza
- Art. 7. Requisiti di onorabilità

# Sezione III Revoca e decadenza dei membri dell'organismo di vigilanza

- Art. 8. Revoca.
- Art. 9. Decadenza per perdita dei requisiti di indipendenza o onorabilità.
- Art. 10. Decadenza dell'organismo di vigilanza per commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato

### Sezione IV Attività dell'organismo di vigilanza

- Art. 11. Compiti dell'organismo di vigilanza
- Art. 12. La vigilanza sull'idoneità del modello
- Art. 13. La verifica dell'effettività del modello
- Art. 14. Attività di formazione e informazione dei destinatari
- Art. 15. Interpretazione del modello
- Art. 16. L'azione disciplinare
- Art. 17. Modifiche e aggiornamenti del modello

### Sezione V Funzionamento e poteri dell'organismo di vigilanza

- Art. 18. Funzionamento dell'organismo di vigilanza
- Art. 19. Il documento di programmazione dell'attività ispettiva



All. 3 Ver. 1

# Art. 20. Autonomia operativa e finanziaria

# Sezione VI Obblighi di informazione e di registrazione

- Art. 21. Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza
- Art. 22. Le comunicazioni dell'organismo di vigilanza
- Art. 23. Conservazione della documentazione
- Art. 24. Obbligo di riservatezza

All. 3 Ver. 1

#### Articolato

### Art. 1 - L'organismo di vigilanza del Consorzio di Bonifica Delta del Po

1. L'organismo di vigilanza (d'ora in poi OdV) del Consorzio di Bonifica Delta del Po (d'ora in poi Consorzio) è un organo monocratico e indipendente, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento e di svolgere gli ulteriori compiti indicati nell'art. 11.

# Art. 2 - Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti.

### Sezione I Composizione, nomina e durata in carica

#### Art. 3 - Costituzione e composizione

1. L'OdV è composto da un membro dotato di elevata professionalità e specifiche competenze in ambito legale e/o di organizzazione aziendale e amministrativa, con particolare riferimento alle problematiche sottese al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla normativa correlata.

#### Art. 4 - Nomina dell'organismo di vigilanza

1. L'OdV è nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, sulla base di un'attenta verifica dei requisiti richiesti dal presente regolamento. I dati curriculari del componente dell'OdV sono resi pubblici e liberamente consultabili dalla pagina web del Consorzio.

### Art. 5 - Durata in carica dell'organismo di vigilanza

- 1. L'OdV rimane in carica per tre anni, con decorrenza dalla contestuale accettazione della nomina da parte del componente.
- 2. In caso di morte, decadenza o rinunzia del titolare del componente dell'OdV, il consiglio di amministrazione procede senza indugio alla sua sostituzione. In tal caso, il nuovo componente rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'OdV.
- 3. All'atto di accettazione della nomina, il titolare dell'ufficio di OdV dovrà rilasciare una autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 nonché l'impegno a comunicarne immediatamente l'eventuale perdita;

### Sezione II Requisiti di indipendenza e onorabilità dei singoli componenti

#### Art. 6 - Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere nominati titolari dell'OdV:



All. 3 Ver. 1

- a) coloro che ricoprono il ruolo di consigliere di amministrazione, anche c.d. indipendente, nel Consorzio o in eventuali enti controllanti, controllati e/o collegati;
- b) coloro che svolgono attività di gestione all'interno del Consorzio o in enti controllanti, controllati e/o collegati;
- c) il Revisore dei conti;
- d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o chi ricopre uno dei ruoli istituzionali previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008, nonché colui che ha rapporti di lavoro dipendente o libero-professionale con le società di certificazione e di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o di implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza o con le società di certificazione e consulenza nella materia ambientale.

### Art. 7. Requisiti di onorabilità

- 1. Non può ricoprire il ruolo di titolare dell'ufficio dell'OdV, colui il quale:
  - a) abbia riportato sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., ancorché non definitiva, per un reato non colposo, fatta eccezione per i reati colposi o contravvenzionali rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001;
  - b) abbia subito l'applicazione di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per uno dei reati di cui alla lett. a;
  - c) abbia subito l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di riciclaggio o degli artt. 187-bis e 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - d) si trova nella situazione di cui all'art. 2382 c.c.

# Sezione III Revoca e decadenza dei membri dell'organismo di vigilanza

#### Art. 8 - Revoca

- 1. Il titolare dell'ufficio dell'OdV può essere revocato solamente per giusta causa, da ravvisarsi in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza. La revoca illegittima comporta il pagamento di una penale pari all'ammontare del compenso pattuito per l'intero mandato triennale.
- 2. La revoca è disposta dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione delle eventuali giustificazioni scritte dell'interessato.

#### Art. 9 - Decadenza per perdita dei requisiti di indipendenza o onorabilità

1. Il titolare dell'ufficio dell'OdV decade qualora vengano meno i requisiti di indipendenza e onorabilità di cui agli artt. 6 e 7. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza, dopo aver esaminato eventuali scritti difensivi dell'interessato.

# Art. 10 - Decadenza dell'organismo di vigilanza per commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. L'OdV decade se il Consorzio subisce l'applicazione di una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per un reato previsto dal d. lgs. 231

All. 3 Ver. 1

del 2001. Il consiglio di amministrazione può rinnovare l'OdV quando l'applicazione della misura cautelare, la sentenza di condanna o l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non siano dipese da carenze dell'attività di vigilanza.

### Sezione IV Attività dell'organismo di vigilanza

#### Art. 11 - Compiti dell'organismo di vigilanza

- 1. L'OdV ha il compito di:
  - a) vigilare sulla idoneità del modello a prevenire gli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001;
  - b) vigilare sulla *effettività* del modello, ossia sulla sua corretta e reale applicazione all'interno del Consorzio:
  - c) collaborare con gli organi consortili nell'attività di *formazione* e *informazione* dei destinatari del modello;
  - d) interpretare le disposizioni del modello;
  - e) promuovere l'azione disciplinare in caso di violazione del modello.
  - f) promuovere l'aggiornamento del modello.

#### Art. 12 - La vigilanza sull'idoneità del modello

- 1. L'OdV deve valutare con regolare periodicità se la mappatura delle aree di rischio e le relative procedure richiedono aggiornamenti.
- 2. Entro novanta giorni dall'insediamento o dall'approvazione del modello (se successivo all'insediamento), l'OdV presenta al consiglio di amministrazione una relazione sull'idoneità del modello e delle procedure.

#### Art. 13 - La verifica dell'effettività del modello

- 1. L'OdV dovrà inoltre:
  - a) assicurarsi che il Consorzio riceva dai destinatari del modello una dichiarazione scritta con la quale essi si impegnano a rispettarne i contenuti;
  - b) monitorare, anche attraverso il coordinamento con le altre funzioni interne e in particolare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il rispetto del modello da parte dei destinatari, soprattutto nelle aree caratterizzate da maggiore rischio di reato;
  - c) consultare periodicamente il responsabile della prevenzione e protezione, nonché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le altre figure istituzionali previste dal d.lgs.
    n. 81 del 2008 o dalle Linee Guida UNI-INAIL o dal BS OHSAS 2007:19001, nonché il consulente in materia ambientale;
  - d) condurre le indagini ispettive, programmate o senza preavviso, finalizzate all'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del modello. L'OdV ha facoltà di coinvolgere in detta attività le risorse interne al Consorzio; ove strettamente necessario, può avvalersi di consulenti esterni;
  - e) segnalare prontamente al consiglio di amministrazione ogni eventuale violazione o disfunzione del modello, proponendo le opportune soluzioni operative.

All. 3 Ver. 1

#### Art. 14 - Attività di formazione e informazione dei destinatari

1. L'OdV collabora con il consiglio di amministrazione nell'attività di formazione e informazione dei destinatari del modello, coordinandosi altresì con il responsabile interno addetto alla formazione.

#### Art. 15 - Interpretazione del modello

1. L'OdV coadiuva gli interessati nell'interpretazione del modello, rispondendo per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai quesiti sottoposti alla sua attenzione.

#### Art. 16 - L'azione disciplinare

1. L'OdV promuove l'azione disciplinare nel caso di violazione del modello, rappresentando al consiglio di amministrazione, con apposita relazione scritta, gli elementi utili in suo possesso.

#### Art. 17 - Modifiche e aggiornamenti del modello

- 1. L'OdV promuove il miglioramento e l'aggiornamento del modello, trasmettendo a tale scopo al consiglio di amministrazione informazioni e valutazioni. Il consiglio di amministrazione può disattendere le proposte di miglioramento e aggiornamento del modello con motivazione scritta, da conservarsi a cura dell'OdV.
- 2. L'OdV deve valutare, con relazione scritta tempestivamente trasmessa al consiglio di amministrazione, eventuali modifiche al modello, in presenza di:
  - a) mutamenti nell'organizzazione amministrativa e nelle attività del Consorzio, od ogni altro mutamento comunicati ai sensi dell'art. 21;
  - b) modifiche normative che ampliano il novero dei reati ascrivibile agli enti ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001 o comunque incidano su quest'ultima disciplina;
  - c) violazioni del modello ritenute significative;
  - d) orientamenti della giurisprudenza che innovino in modo significativo l'interpretazione del d.lgs. n. 231 del 2001 o dei reati di cui alla lett. b).

### Sezione V Funzionamento e poteri dell'organismo di vigilanza

#### Art. 18 - Funzionamento dell'organismo di vigilanza

1. L'OdV deve accedere all'Ente almeno una volta ogni tre mesi, verbalizzando le attività svolte, comprese le verifiche e le ispezioni.

#### Art. 19 - Il documento di programmazione dell'attività ispettiva

- 1. L'OdV redige annualmente un documento di programmazione delle attività ispettive, precisandone le cadenze temporali e le modalità di svolgimento. Tale programmazione non esclude la doverosità di controlli ulteriori che si rendessero necessari o opportuni.
- 2. L'OdV stabilisce nel documento di programmazione le risorse finanziarie necessarie per lo



All. 3 Ver. 1

svolgimento della sua attività, ai sensi dell'articolo seguente.

3. La carenza totale o parziale di risorse disponibili non può costituire ragione per il mancato intervento dell'OdV rispetto al verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tal caso, il Consorzio è comunque tenuto a rifondere le spese sostenute dall'OdV previa presentazione di un rendiconto.

#### Art. 20 - Autonomia operativa e finanziaria

- 1. Le attività dell'OdV non sono soggette ad alcuna previa autorizzazione da parte del Consorzio.
- 2. L'OdV ha accesso a tutti i documenti del Consorzio, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere informazioni a tutto il personale dell'Ente, ai liberi professionisti che collaborano con il Consorzio, nonché ai revisori contabili e ai soggetti che certificano i sistemi di qualità, relativi all'ambiente e alla sicurezza sul lavoro.
- 3. I soggetti di cui al comma precedente, hanno il dovere di collaborare con l'OdV. La mancata collaborazione costituisce illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema sanzionatorio disciplinare delineato dal modello.
- 4. Nello svolgimento della sua attività, l'OdV può disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie di cui all'art. 19, comma 2, appositamente stanziate dal consiglio di amministrazione.
- 5. Su proposta dell'OdV, che provvede ai sensi dell'art. 19, comma 2, il consiglio di amministrazione assegna al medesimo risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire all'OdV:
  - a) di svolgere attività di controllo;
  - b) di consultare esperti in materie che non rientrano nelle competenze professionali dei suoi componenti;
  - c) partecipare a corsi di aggiornamento ritenuti necessari.
- 6. L'OdV presenta annualmente al consiglio di amministrazione il rendiconto delle spese sostenute, con indicazione specifica delle ragioni che stanno alla base di ciascuna spesa.
- 7. I componenti dell'OdV hanno diritto a un compenso proporzionato alla professionalità e all'impegno richiesto per lo svolgimento dei loro compiti.

### Sezione VI Obblighi di informazione e di registrazione

#### Art. 21 - Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza

- 1. I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori sono tenuti a riferire all'OdV ogni notizia ritenuta rilevante per l'efficace attuazione del modello.
- 2. In particolare vanno comunicate senza indugio:
  - a) le modifiche statutarie, della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri all'interno dell'organigramma societari;
  - b) le variazioni delle attività gestionali e le aree di rischio reato;



All. 3 Ver. 1

- c) i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Revisore Unico dei Conti;
- d) ogni violazione del modello;
- e) la commissione di illeciti penali e disciplinari;
- f) gli esiti delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne, quando risultano responsabilità per i reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- g) i procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) per violazione del modello;
- h) i procedimenti pendenti a carico di persone interne al Consorzio per violazione del d.lgs. n. 231 del 2001.
- 3. Tutte le comunicazioni rivolte all'OdV del Consorzio devo essere inviate tramite mail al seguente indirizzo: avvdariomicheletti@gmail.com.Nel caso di segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower), è possibile utilizzare in alternativa anche il seguente indirizzo: avvdariomicheletti@gmail.com.
- 4. Se lo ritiene opportuno, l'OdV può ascoltare, in forma riservata, l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione, nonché i responsabili delle funzioni interne interessate.
- 5. L'OdV deve assicurare la massima riservatezza all'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate.
- 6. Le segnalazioni anonime saranno liberamente valutate dall'OdV.
- 7. L'OdV motiva per iscritto l'archiviazione della segnalazione.

#### Art. 22 - Le comunicazioni dell'organismo di vigilanza

- 1. L'OdV comunica, in forma scritta e anche a mezzo della posta elettronica, con gli organi e le persone del Consorzio.
- 2. In particolare l'OdV comunica:
  - a) con il Direttore generale e con consiglio di amministrazione in modo continuativo e diretto;
  - b) con il consiglio di amministrazione con periodicità regolare.
- 3. L'OdV deve:
  - a) comunicare al consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni esercizio, la programmazione delle attività che intende svolgere nel corso dell'anno, specificando l'oggetto e la frequenza dei controlli, fatta eccezione per quelli non programmati;
  - b) redigere e inviare ogni anno al consiglio di amministrazione una relazione informativa sull'attività di verifica e il suo esito;
  - c) inviare annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sul livello di effettività del modello.
- 4. L'OdV comunica al consiglio di amministrazione:
  - a) ogni problematica rilevante emersa dall'attività svolta;
  - b) eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure interne;
  - c) la necessità di procedere all'aggiornamento del modello.
- 5. Il consiglio di amministrazione può convocare, in qualsiasi momento, l'OdV chiedendogli di riferire sul funzionamento del modello.
- 6. Entro novanta giorni dall'insediamento o dall'approvazione del modello (se successivo

All. 3 Ver. 1

all'insediamento), l'OdV deve redigere e inviare al consiglio di amministrazione una relazione in cui esprime un parere sull'adeguatezza del modello.

#### Art. 23 - Conservazione della documentazione

- 1. L'OdV conserva in un apposito archivio i verbali delle attività svolte, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolte nell'esercizio della sua attività. A detto archivio può accedere il titolare dell'ufficio dell'OdV. E' compito dell'OdV assicurare la riservatezza, anche informatica, di tutte le informazioni raccolte, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, al n. 196.
- 2. Le informazioni dell'OdV potranno essere poste a conoscenza del consiglio di amministrazione:
  - a) su specifica iniziativa dell'OdV, per le ragioni che riterrà opportune;
  - b) su esplicita e motivata richiesta scritta degli amministratori.
- 3. L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito qualora a richiederlo, oltre che l'autorità giudiziaria, sia l'autorità amministrativa di controllo.

#### Art. 24. Obbligo di riservatezza

- 1. L'OdV è tenuto alla riservatezza sulle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato.
- 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli connessi al proprio compito e inconferenti con l'ufficio ricoperto.